



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI LODI

SEZIONE 01 via S. Fereolo, 42

Si comunica a:

**PREFETTURA DI LODI
CORSO UMBERTO
26900 LODI
LO**

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: 1679/2017 - OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA
Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: GIUFFRIDA GIOVANNI

Depositata Sentenza Numero: 116/2018

in data : 19/03/2018

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

Difeso da:

Controparte Principale

PREFETTURA DI LODI

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LODI

SENT. 116/18
FATT. 1679/17
CICIT. 880
REP. /

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Lodi, Giovanni Giuffrida, nel
procedimento civile n. 1679 R.G. 2017

TRA

_____, in persona del legale rappresentante pro tempo
re, con sede in _____, elettivamente
domiciliata presso Globoconsumatori Onlus, in Alessandria, via
Cremona n.6.

RICORRENTE

E

Prefetto di Lodi

RESISTENTE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

OGGETTO: Opposizione a sanzioni amministrative.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Parte opponente: conclude come da ricorso.

Parte resistente: conclude come da comparsa di costituzione
e risposta.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La parte ricorrente contesta la legittimità dei due verbali
impugnati sotto molteplici profili: inattendibilità del

sistema di rilevamento, omessa taratura dello strumento, mancanza di requisiti di forma determinanti l'illegittimità del verbale, illegittimità costituzionale del sistema di rilevazione, violazione del decreto di omologazione in seguito al trasferimento di ramo d'azienda, omessa segnalazione del rilevamento.

La Prefettura resistente si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso ed ha depositato gli atti relativi all'accertamento.

Il primo motivo di ricorso da esaminare - in quanto assorbente ai fini decisorii - ha ad oggetto la taratura dello strumento misuratore.

Il decreto di omologazione n. 3999/2004 prevede all'articolo 3 che "le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente al manuale per l'installazione ed uso nella versione allegata alla domanda di estensione di approvazione della Società Autostrade per l'Italia S.p.A.."

La taratura è richiesta espressamente nel manuale della ditta costruttrice (Cassazione Civile, sez. II, 14 giugno 2010, n. 14280); sul punto si deve riportare il dettato della Suprema Corte secondo la quale <<occorre rilevare ancora che la materia dell'impiego e della manutenzione dei misuratori di velocità ha una propria disciplina, specifica rispetto alle norme che regolamentano gli altri apparecchi



di misura, contenuta nel D.M. 29.10.97, relativo all'approvazione dei prototipi delle apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e alle loro modalità di impiego, il cui art. 4 stabilisce che "gli organi di polizia stradale interessati all'uso delle apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità sono tenuti a - rispettare le modalità di installazione e di impiego previste nei manuali d'uso", escludendo, perciò, la necessità di un controllo periodico finalizzato alla taratura dello strumento di misura se non è espressamente richiesto dal costruttore nel manuale d'uso depositato presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al momento della richiesta di approvazione, ovvero ne decreto stesso di approvazione. Si noti, infine, che alcuni tipi d'apparecchi di più recente approvazione in quanto da utilizzarsi in modalità automatica, cioè senza la presenza ed il diretto controllo dell'operatore di polizia stradale nelle ipotesi espressamente previste e consentite, devono essere sottoposti ad una verifica periodica tendente a valutare la corretta funzionalità dei meccanismi di rilevazione che, secondo le disposizioni del richiamato D.M. 29.10.97, art. 4, deve essere effettuata a cura del costruttore dell'apparecchio o di un'officina da questo abilitata con cadenza al massimo annuale. Ne risulta, dunque, un complesso sistema di controlli - preventivi, in

corso d'utilizzazione e successivi - tale da garantire il cittadino assoggettato all'accertamento sia in ordine alla legittimità dell'azione amministrativa, sia in ordine a possibili disfunzioni delle apparecchiature che possano incidere sul suo diritto di difesa.>>

Detto controllo deve, inoltre, come sopra indicato, essere eseguito presso un centro S.I.T. autorizzato (più precisamente, dal costruttore o da officina abilitata):

Da ultimo, si richiama la ormai nota sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015 la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.

Nessuna prova è stata fornita per dimostrare l'avvenuta annuale taratura in quanto la documentazione richiamata (note del 12 e del 13 maggio 2016) in comparsa non è stata prodotta; quella prodotta - in parte identica a quella già citata - è comunque inidonea a dimostrare la corretta periodica taratura delle varie componenti del sistema.

Detta documentazione - in particolare, quella avente ad oggetto la <<verifica corretto sincronismo orologio GPS>> - non costituisce certificato di taratura, poiché non

riguarda tutti i componenti del complesso sistema di misurazione e non risulta rilasciata da un centro S.I.T. accreditato.

Poiché lo strumento SICVe è composto da vari elementi (ognuno dei quali soggetto a specifica taratura) e poiché quest'ultima deve essere eseguita da un centro accreditato, deve ritenersi che - sotto questo profilo - non sia stata idonea prova.

Ritiene il Giudicante che - in caso di opposizione - l'onere della prova circa l'illiceità della condotta sanzionata spetti all'Amministrazione convenuta, siccome parte attrice sostanziale nel procedimento ex artt. 22 e ss. L. 689/81 (ora D. L.vo n. 150/2011), e che se la stessa non dimostra l'esistenza dei fatti costitutivi dell'illecito l'opposizione deve essere accolta.

Pertanto, sotto tale profilo, non può ritenersi provato il corretto utilizzo del sistema di misurazione ed il conseguente risultato riportato nei verbali, non risultando sottoposti a periodica taratura i singoli componenti del sistema.

Il ricorso deve, quindi, essere accolto ai sensi del comma 10 dell'art. 7 D.L.vo n. 150/2011.

La pronuncia ai sensi di detta norma assorbe l'esame degli ulteriori motivi di ricorso e giustifica la compensazione delle spese di lite.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso avverso il verbale di contestazione n. SCV0005404774 del 20-7-2017 nonché avverso il verbale di contestazione n. SCV0005392173 del 7-7-2017 elevato da C.N.A.I. - Roma così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla i verbali sopra indicati. Spese compensate.

Così deciso in Lodi il 14/2/2018



TRIBUNALE DI LODI
DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA
IL 19 MAR 2018
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dr. Nunzio Carusillo

